Documento firmato digitalmente
Il Relatore
EZIO VENTURA

Il Presidente
GIOVANNI GIAMPICCOLO

Sentenza n. 334/2023
Depositata il 06/07/2023
Il Segretario
LUCIA BONGIOVANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 12/05/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice

in data 12/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Ragusa

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] TARSU/TIA 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: come infra riportate

Resistente: /

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto presentato in data 23/09/22 e depositato in data 16/01/2023 [redacted] nato a [redacted] ([redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Traina giusta allegata procura, propone ricorso con istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. [redacted], notificata in data 27.07.2022, recante la somma complessiva di € 3.188,25, limitatamente ai crediti di natura tributaria (Irpef 2011, Tarsu 2012 e Tares 2013).

Parte ricorrente eccepisce:
● la intervenuta prescrizione del credito, successiva alla notifica delle cartelle presupposte, per il decorso del termine quinquennale relativo ai tributi locali ed ai crediti erariali, ed altresì la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le sanzioni e gli interessi di mora (stabilito espressamente dall'art. 20 D.lgs. n. 472/97);
● la mancata prova di avvenuta notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'evidente fondatezza dei motivi d'opposizione e il pregiudizio arrecato al ricorrente da un'esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano illegittime e non dovute; nel merito dichiarare l'invalidità della pretesa tributaria e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per i motivi esposti, tra cui l'intervenuta prescrizione del credito; con vittoria di spese e compensi professionali.

Non si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione, pur se citata con Pec ricevuta in data 23.09.22.

In data 23/02/2023 parte ricorrente deposita documentazione (copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione).

All'udienza del 24/02/23 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, tenuto conto in particolare dell'insussistenza del periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.

In data 27/04/2023 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo in domanda, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario.

In data 12/05/23 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:

■ che parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato;

■ che "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass. Sentenza n. 13106 del 2020);

■ che Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace, non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti;

■ che tanto comporta l'illegittimità dell'atto impugnato (limitatamente ai crediti di natura tributaria oggetto di

impugnazione), con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;

■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in [redacted] (di cui €[redacted] per contributo unificato), oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.

Così deciso in Ragusa in data 12 maggio 2023.

Il Relatore Il Presidente